

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri: Risarcimento dei danni cagionati nell'e- sercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificati dal Senato) (1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-B)	3
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Binetti Vincenzo	31
Biondi Alfredo	10, 13, 28, 29
Del Pennino Antonio, <i>Relatore</i>	4, 6, 9, 14, 15, 19, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 34, 35, 36
Filippini Rosa	12
Fracchia Bruno	12, 20, 28, 29, 31, 32, 37
Guidetti Serra Bianca	13
Maceratini Giulio	6, 10, 13, 14
Mellini Mauro	5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36
Nicotra Benedetto Vincenzo	32
Rizzo Aldo	9, 13, 20, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37
Vairo Gaetano	10
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5, 9, 19, 20, 21, 27 29, 30, 31, 34, 36
Vesce Emilio	4, 18, 26
Violante Luciano	10, 11, 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, l'onorevole Facchiano sostituisce l'onorevole Massari.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maccaratini ed altri: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificati dal Senato) (1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri, Zangheri ed altri, la Malfa ed altri, Facchiano ed altri, Rodotà, Guidetti Serra ed altri, Biondi ed altri, Andò ed altri, Mellini ed altri, Maccaratini ed altri: « Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magi-

strati », già approvati, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 21 dicembre 1987 e modificati dal Senato nella seduta del 18 febbraio 1988.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali è attualmente riunita per l'espressione del prescritto parere. Sospendo, pertanto, la seduta sino alle 12,30.

La seduta, sospesa alle 11,5 è ripresa alle 12,50.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) che all'articolo 2, comma 3, lettera a), venga ripristinato il testo già approvato dalla Camera;

b) che la lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 venga sostituita nel modo seguente:

a) dal Presidente di sezione della Corte di cassazione più anziano nel ruolo;

e con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza di riconsiderare il numero dei membri laici del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, in relazione alla consistenza numerica dei membri effettivi del Consiglio stesso, tenuto anche conto dei rilievi formulati in proposito dal presidente del Consiglio di Stato ».

Ricordo che nel corso delle precedenti sedute si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato ed il relatore ed il rappresentante del Governo hanno svolto le repliche.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalle funzioni esercitate, a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine « magistrato » comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine « magistrato » comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole da: che esercitano fino alla fine del comma con le seguenti: che esercitano le funzioni giudiziarie, indipendentemente dalla qualità di esse e dal ruolo svolto, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale.

1. 1.

Mellini, Vesce, Aglietta, Pannella, Calderisi, Teodori, D'Amato.

All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole: l'attività giudiziaria con le seguenti: la funzione giudiziaria, nonché le parole: indipendentemente dalla natura delle funzioni con le seguenti: indipendentemente dalla qualità delle funzioni.

1. 2.

Mellini, Pannella, Aglietta, Vesce, Calderisi, Teodori, D'Amato, Faccio.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. All'articolo 1 sono stati presentati, dall'onorevole Mellini e da altri, due emendamenti che considero di carattere formale.

Esprimo parere contrario su entrambi, perché ritengo non opportuno procedere ad ulteriori modifiche dell'articolo 1.

EMILIO VESCE. Il gruppo federalista europeo ha presentato due emendamenti all'articolo 1 che potrebbero anche essere considerati formali, ma che, in realtà, hanno un valore rilevante rispetto al caso specifico.

In particolare, al comma 1, proponiamo di sostituire le parole da: « che esercitano... » fino alla fine del comma con le seguenti: « che esercitano le funzioni giudiziarie, indipendentemente dalla

qualità di esse e dal ruolo svolto, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale». Si tratta di una specificazione che auspichiamo venga accolta dalla Commissione, perché riguarda un aspetto che necessita di essere regolato in modo particolare al fine di evitare che, nell'ambito di un contesto letterale non definito, si creino « anfratti » che possano produrre situazioni di incertezza.

Identico scopo ci proponiamo di conseguire con l'emendamento 1.2, del quale raccomando vivamente l'approvazione.

MAURO MELLINI. Invito i colleghi a valutare l'opportunità di introdurre la modifica contenuta nell'emendamento 1.1. La differenziazione che proponiamo riveste una notevole importanza ed è conforme al principio costituzionale, contenuto nel terzo comma dell'articolo 107, nel quale si stabilisce che: « I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni » e non, quindi, per le diverse attività svolte. Il riferimento ai magistrati che esercitano le funzioni giudiziarie ha, pertanto, lo scopo di operare una distinzione rispetto a quelli che svolgono funzioni diverse (si pensi, per esempio, ai magistrati destinati al Ministero). Per tale motivo nell'emendamento 1.1 è compresa la specificazione: « indipendentemente dalla qualità di esse e dal ruolo svolto ». Pertanto, parlare di « attività giudiziaria » significa usare una terminologia non precisa, anche alla luce del dettato costituzionale.

Approvando l'emendamento 1.1 si recepirebbe l'esigenza di usare maggiore accortezza nella formulazione dei testi legislativi, evitando in tal modo dannosi problemi interpretativi.

Infine, la considerazione del relatore, secondo la quale ci troveremmo in presenza di un emendamento meramente formale, non costituisce valido motivo per respingerlo ma, semmai, per accoglierlo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In relazione agli emendamenti proposti all'articolo 1, mi rimetto alla va-

lutazione della Commissione precisando che, rispetto alla modifica introdotta dal Senato, ritengo sarebbe stato preferibile il testo approvato dalla Camera.

Colgo l'occasione per invitare i colleghi a non soffermarsi, se possibile, su questioni di tal genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 1.1, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 1.2, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. La domanda è proponibile soltanto quando siano stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinari se previsti, ovvero, se questi non sono previsti, quando sono esauriti la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto.

4. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove ritualmente assunte.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la disapplicazione di legge vigente determinata da negligenza inescusabile nonché l'applicazione di legge non vigente determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui

esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. In considerazione della condizione contenuta alla lettera a) del testo del parere formulato dalla Commissione affari costituzionali, propongo l'accantonamento dell'articolo 2.

Si tratta, del resto, di un'articolo che probabilmente sarà modificato in taluni punti. Ne propongo, pertanto, l'accantonamento e chiedo che si passi all'esame dell'articolo 3.

GIULIO MACERATINI. Non sono d'accordo con la proposta testé formulata dal relatore. Non è possibile lasciare indietro dei « cadaveri » dei quali, in ogni caso, sarà necessario occuparsi.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, non credo che l'articolo 2 possa essere considerato un « cadavere »!

MAURO MELLINI. Non è tecnicamente possibile accantonare l'articolo 2. Infatti, le questioni da esso disciplinate si riflettono su formulazioni ed emendamenti relativi agli articoli successivi. Se si altera l'ordine naturale della discussione, si finisce con il provocare un dibattito disordinato. Se esistono problemi al riguardo, è giusto affrontarli adesso e non in un momento successivo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Prendo atto dell'obiezione dell'onorevole Mellini, ma debbo affermare che il nostro intervento in ordine all'articolo 2 è compreso in un ambito che, essendo limitato alle modifiche introdotte dal Senato e non all'articolo nel suo complesso, non preclude l'esame degli articoli successivi.

Insisto, pertanto, sulla mia richiesta di accantonamento dell'articolo 2, anche perché, se fosse accolta, non pregiudiche-

rebbe in alcun modo l'esame degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di accantonare l'articolo 2.

(È approvata).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Risarcimento del danno per diniego di giustizia).

1. Costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge, se previsto, per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.

2. Il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può superare i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il capo dell'ufficio, con ordinanza motivata, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni a decorrere dal deposito dell'istanza o dal giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano del tutto incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Diniego di giustizia).

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magi-

strato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con decreto motivato, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: il rifiuto.

3. 1.

Trantino, Maceratini, Tassi.

All'articolo 3, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: il rifiuto.

3.10.

Biondi.

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: l'omissione o il ritardo, aggiungere le seguenti: o la fissazione con dilazione non consentita di ulteriori atti, termini o incumbenti.

3.2.

Mellini, Vesce, Teodori, Aglietta, Rutelli, Calderisi.

All'articolo 3, al comma 1, in fine, dopo le parole: volta ad ottenere il provvedimento, aggiungere le seguenti: o ad ottenere la fissazione a più prossima data dell'udienza, incumbenti o termine per le parti, periti o interpreti.

3.3.

Mellini, Vesce, Teodori, Aglietta, Rutelli, Pannella, D'Amato, Calderisi.

All'articolo 3, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Costituisce altresì diniego di giustizia il provvedimento con il quale il magistrato, fissando la data per il compimento di un atto dell'ufficio o per un adempimento della parte che debba precedere un atto d'ufficio condizionando la possibilità del suo compimento, viola i termini al riguardo stabiliti dalla legge dilazionandone comunque il compimento oltre ogni limite imposto dalla necessità processuale e dalle esigenze dell'ufficio e da quelle del diritto alla difesa delle parti e sia stata dalla parte danneggiata chiesta inutilmente l'abbreviazione del termine o la fissazione di una data più prossima.

3. 4.

Mellini, Vesce, Zevi, Pannella, Aglietta, D'Amato, Calderisi, Teodori, Rutelli.

All'articolo 3, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Costituisce altresì diniego di giustizia la fissazione di un'udienza, di un incumbente, di un termine delle parti, ai periti ed agli interpreti, dal quale dipenda l'ulteriore attività dell'ufficio, per una data oltre trenta giorni quella entro la quale l'atto, l'incumbente o il termine avrebbe dovuto essere fissato a norma di legge.

3. 5.

Mellini, Vesce, Zevi, Aglietta, Rutelli, Calderisi, D'Amato, Pannella, Teodori.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il termine può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data del deposito dell'istanza. Quando appaia, per particolari circostanze ed in presenza di un'obiettiva complessità delle questioni da decidere che anche tale termine non possa essere sufficiente per la redazione di una sentenza, il termine potrà essere stabilito fino a sei mesi con provvedimento di cui sopra.

3. 6.

Mellini, Vesce, Aglietta, Zevi, Calderisi, Teodori.

All'articolo 3, al comma 2, aggiungere, dopo le parole: con decreto motivato, le seguenti: adottato prima della scadenza.

3.7.

Mellini, Vesce, Teodori, Aglietta, Rutelli, Pannella, Calderisi.

All'articolo 3, al comma 2, in fine, sostituire le parole: con decreto motivato con le seguenti: con ulteriore decreto motivato anche in ordine alla particolarità della complessità della sentenza.

3.8.

Mellini, Rutelli, Vesce, Teodori, Aglietta, Calderisi, Pannella.

All'articolo 3, al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: Ove il termine sia posto in relazione ad un atto che deve essere compiuto dallo stesso dirigente dell'ufficio, questi trasmette senza indugio il decreto motivato alla Procura generale presso la Corte Suprema di cassazione.

3.9.

Mellini, Vesce, Aglietta, Teodori, Calderisi.

All'articolo 3, al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dal deposito dell'i-

stanza ovvero, se questa manca, dal giorno in cui si è verificata una situazione o è scaduto un termine che rendano incompatibili la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

3. 11.

Violante, Fracchia, Finocchiaro
Fidelbo, Forleo, Trabacchi.

All'articolo 3, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: coincide con il giorno e, conseguentemente, ripristinare il testo approvato dalla Camera.

3.12.

Il Relatore.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 3.1, 3.10, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7. Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 3.8, al quale, proporrei, comunque, un subemendamento tendente a sostituire le parole: « alla particolarità della complessità della sentenza » con le seguenti: « alla particolare complessità della sentenza ».

Per quanto riguarda l'emendamento 3.9, il relatore ritiene di dover esprimere parere favorevole, pur rilevando che la trasmissione alla procura generale presso la Corte suprema di cassazione può forse creare qualche interferenza tra l'organo giudicante e quello inquirente. Tuttavia, in presenza di un provvedimento che deve essere compiuto dallo stesso dirigente dell'ufficio che concede la proroga, può considerarsi opportuna — quanto meno per conoscenza — la trasmissione del provvedimento stesso, così da consentire le eventuali individuazioni di responsabilità disciplinari.

Invito i presentatori dell'emendamento 3.11 a ritirarlo, in quanto lo considero assorbito dal successivo emendamento 3.12 — da me presentato — tendente a ripristinare, al terzo comma dell'articolo 3, il testo licenziato dalla Camera.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Del Pennino, ha presentato il seguente

subemendamento all'emendamento Melini ed altri 3.8:

All'emendamento 3. 8, sostituire le parole: alla particolarità della complessità della sentenza con le seguenti: alla particolare complessità della sentenza.

0. 3. 8. 1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 3.1 e 3.10, entrambi tendenti a sopprimere, al primo comma dell'articolo 3, le parole: « il rifiuto ». Ricordo, infatti, che al Senato questo specifico riferimento fu introdotto, su richiesta del senatore Gallo, per allineare questa disposizione sul diniego di giustizia al disposto dell'articolo 328 del codice penale.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, sui quali il relatore ha espresso parere contrario, dichiaro di rimettermi alla Commissione non afferrandone appieno l'esatto significato. Parere analogo esprimo sull'emendamento 3.8, poiché, contrariamente al relatore, non sono affatto convinto della sua opportunità. Mi dichiaro, altresì, contrario all'emendamento 3.9, mentre, per quanto riguarda gli emendamenti 3.11 e 3.12, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Trantino ed altri 3.1 e Biondi 3.10.

ALDO RIZZO. Mi dichiaro favorevole agli identici emendamenti 3.1 e 3.10, in quanto considero non opportuno l'inserimento del termine « rifiuto » nel contesto del primo comma dell'articolo 3. Mentre l'omissione ed il ritardo possono essere dovuti a semplice colpa, ed infatti si richiede che sia trascorso un termine perché possano configurarsi come diniego di giustizia, il rifiuto è comportamento doloso che integra gli estremi di un reato, sicché è nell'ambito del procedimento penale, attraverso la costituzione di parte civile, che la richiesta di risarcimento dei danni va effettuata.

MAURO MELLINI. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 3.1 e 3.10 poiché, se fossero approvati, finirebbero con il togliere la sola efficacia che questo provvedimento può avere — se l'avrà — cioè quella riferita ai casi di denegata giustizia. In pratica, il risultato che otterremmo sarebbe quello di far sì che i magistrati possono scegliere se occuparsi o meno di una determinata questione.

GIULIO MACERATINI. Ritiriamo l'emendamento 3. 1

ALFREDO BIONDI. Ritiro l'emendamento 3.10, ma vorrei precisare le ragioni per le quali l'avevo presentato. Ritenevo che il termine « rifiuto » stonasse in questo contesto, essendo legato ad una realtà dolosa. Per questo motivo, ritenevo che fosse più idoneo il testo originariamente licenziato dalla Camera. Tuttavia, se l'effetto è — come ha sottolineato il ministro — di complicare e non di chiarire le cose, preferisco ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 3.2.

MAURO MELLINI. Signor presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su uno dei casi più clamorosi di diniego di giustizia, soprattutto per quello che riguarda il processo civile. Non vi è differenza tra un magistrato che fissa in termini ragionevoli la data nella quale emetterà la sentenza, senza poi farlo, ed un magistrato che, dopo aver precisato le conclusioni di una causa, ne rinvia la discussione, per esempio, al 15 dicembre 1999. Rispetto a questa seconda ipotesi di diniego di giustizia, la formulazione attuale della legge non offre alcuno strumento che consenta di chiedere il risarcimento del danno. Per questo abbiamo deciso di farci carico di tale problema attraverso il nostro emendamento. Dico questo perché il ministro, con l'umiltà propria delle persone che comprendono non di quelle che fanno finta di comprendere, chiedeva un chiarimento.

Se respingessimo questo emendamento, lasceremmo scoperti dei casi assai gravi di diniego di giustizia. Ad esempio, per quel che attiene alla libertà personale, se un magistrato fissa i termini per una perizia psichiatrica invece che a quindici giorni ad un anno di distanza, si va ad incidere in modo pauroso sui beni che questa legge pretenderebbe di tutelare.

LUCIANO VIOLANTE. Signor presidente, non avremmo motivo di votare contro questo emendamento se le sue ragioni fossero realmente quelle esposte dal collega Mellini. La realtà è che si tratta di un emendamento puramente ripetitivo del primo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

GAETANO VAIRO. Mi associo all'osservazione del collega Violante in quanto l'espressione usata nell'emendamento presentato è una semplice tautologia del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.2, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 3.3.

MAURO MELLINI. Questo emendamento riprende, anche se sotto un diverso profilo, lo stesso argomento di quello in precedenza respinto dalla Commissione.

Nel testo del Senato si tengono in considerazione solo gli atti che dovrebbero essere compiuti e che non lo sono, o che sono rifiutati. L'emendamento da me presentato affronta il problema degli atti che sono compiuti con effetto dilatorio. Mi riferisco a quei casi in cui il magistrato compie un atto in modo tale da dilazionare gli ulteriori atti a quello conseguenti. È molto importante sottolineare la differenza tra la dilazione del compimento di un atto (che è la situazione

prevista dal testo del Senato) e l'atto a contenuto dilatorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.3, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 3.4.

MAURO MELLINI. Questo emendamento ha una formulazione più ampia di quelli precedenti e consente di far fronte in modo adeguato ai problemi già affrontati nei precedenti emendamenti.

Sfido chiunque a sostenere che non è dilatoria la fissazione della data dell'udienza, per esempio, al 15 gennaio 1999 (per non dire al 2000, utilizzando gli accorgimenti dei commercianti in fase di vendita promozionale).

La formulazione del Senato comprende solo l'aspetto del dolo; per questo riteniamo di doverne proporre una diversa: non vogliamo creare « trappole » per nessuno. A mio avviso, in caso di mancato accoglimento del nostro emendamento 3.4 si finirebbe con il cadere nella situazione che tutti noi vogliamo evitare.

Per questi motivi, ripeto, preannuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Mi permetto di far presente che il comportamento considerato non ha il requisito della tipicità.

MAURO MELLINI. A mio avviso la tipicità rientra nella « pretesa » della norma di regolare la questione arrivando ad un diniego sostanziale come quello della fissazione della data dell'udienza alle « calde greche ».

Nell'esempio che ho fatto la data è certa, ma sfido chiunque a dire che non si tratta di un atteggiamento dilatorio.

Se il magistrato fissa l'udienza ad una data praticamente impossibile, lo fa con l'intento di rinviare la decisione al proprio successore: *après moi le déluge*, se la vedrà il mio successore!

LUCIANO VIOLANTE. Voterò contro l'emendamento 3.4 poiché il problema posto viene risolto nell'ultima parte dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 3.4, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 3.5.

MAURO MELLINI. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 3.5 che tende a sostenere che costituisce diniego di giustizia la fissazione di un'udienza, di un incumbente, eccetera, dal quale dipenda l'ulteriore attività dell'ufficio, « per una data oltre trenta giorni quella entro la quale l'atto, l'incumbente o il termine avrebbe dovuto essere fissato a norma di legge ». Anche in questo caso non sostengo che si tratti di un atto non compiuto, ma di un atto dilatorio, di rinvio. A mio avviso, dopo l'emanazione di un procedimento dilatorio, non si può sostenere che il secondo incumbente sia fatto con ritardo. Come si fa a dire che vi è ritardo in un atto quando esso è compiuto con immediatezza? L'udienza viene fissata, ma nel 2001; non si può però dire che vi è ritardo nell'atto dal momento che l'udienza è pur sempre fissata.

A mio avviso, questo è un pericolo clamoroso di diniego di giustizia; per questo motivo voterò a favore dell'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Desidero far presente che alcuni emendamenti — in particolare il 3.4 ed il 3.5 — sono da considerarsi al limite dell'ammissibilità in relazione al disposto dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento.

Sono stati ammessi per cercare di discutere il provvedimento nella maniera più completa possibile.

MAURO MELLINI. Non penso nemmeno lontanamente che il presidente voglia condizionare, con questioni di ammissibilità, la sorte di alcuni nostri emendamenti.

BRUNO FRACCHIA. Voterò contro l'emendamento Mellini 3.5 poiché mi sembra che lo stesso voglia attribuire ai magistrati la responsabilità delle lungaggini dei tempi della giustizia. A nostro avviso, tale stato di cose si riferisce ad un problema di carattere generale che non ha nulla a che vedere con la volontà dei magistrati.

ROSA FILIPPINI. Voterò a favore dell'emendamento 3.5, che si riferisce a dilazioni non giustificate dei termini. Lo stesso onorevole Mellini non ha parlato delle questioni inerenti alle normali lungaggini dei tempi della giustizia.

Mi sembra che sull'emendamento in oggetto si debba registrare una contrarietà preconcreta. Non ho sentito risposte puntuali alle questioni sollevate dall'onorevole Mellini né da parte del relatore né da parte dei colleghi.

A tale proposito, dal momento che, se non sbaglio, il Governo si è rimesso alla valutazione della Commissione, e considerato che si è svolta una lunga discussione (nel corso della quale il collega Mellini ha avuto l'opportunità di illustrare gli emendamenti), sarei lieta di ascoltare il parere del Governo, alla luce delle argomentazioni finora formulate.

PRESIDENTE. Il Governo ha già espresso il suo parere.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.5, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 3.6.

MAURO MELLINI. Con questo emendamento il gruppo federalista europeo in-

tende introdurre una formulazione diversa da quella approvata dal Senato in ordine al problema della proroga del termine.

Si tratta di una questione molto delicata che, tra l'altro, riaffronteremo in sede di discussione sulla nuova disciplina del reato di « omissione o ritardo di atti d'ufficio ». Ci troveremo, infatti, di fronte ad un nuovo tipo di fattispecie penale « aperta », anzi « auto-aperta », perché la proposizione della domanda può essere attivata dallo stesso possibile autore del reato.

Con l'emendamento 3.6 proponiamo di sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: « Il termine può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data del deposito dell'istanza. Quando appaia, per particolari circostanze ed in presenza di un'obiettivo complessità delle questioni da decidere che anche tale termine non possa essere sufficiente per la redazione di una sentenza, il termine potrà essere stabilito fino a sei mesi con provvedimento di cui sopra ».

Tutto ciò per evitare che si arrivi a considerare il termine come una sanatoria. Non vi può essere, infatti, una sanatoria equivalente alla proroga, soprattutto considerando che « le vie del Signore sono infinite », in modo particolare quando si tratta di salvare qualcuno...

Quando ci si trovi in presenza di una particolare complessità della questione da decidere (la complessità c'è o non c'è!), è necessario che si manifesti con immediatezza la volontà di procedere alla proroga dei termini se si vogliono evitare gli inconvenienti che certamente deriverebbero dall'applicazione della disposizione formulata dal Senato. Se fosse consentita un'ulteriore proroga di tre mesi, sarebbe sufficiente, infatti, non adempiere all'obbligo di redigere la sentenza perché la proroga stessa non venisse negata (come accade con le croci di cavaliere ed i sigari di Vittorio Emanuele).

In particolare, segnalo al ministro che non si è provveduto a disporre uno stru-

mento del quale il cittadino possa valersi nell'ipotesi di ritardato deposito della sentenza.

Quanto alla posizione del magistrato, si intrecceranno una serie di problemi che riguarderanno, per esempio, la diligenza nell'individuare la complessità della sentenza e, addirittura, la disponibilità di un dattilografo. Infatti, la più consistente perdita di tempo nel deposito delle sentenze si registra per procedere alla collazione ed alla copiatura dell'atto (per esempio, potrebbe mancare il personale addetto a tale attività).

Ci troveremmo, dunque, di fronte a problemi di tal genere; ad essi mi sono voluto riferire perché rimanga agli atti che qualcuno a tali questioni ha pure pensato.

Per quanto riguarda più specificamente il contenuto dell'emendamento 3.6, ribadisco che l'obiettivo che si intende perseguire è quello di evitare sanatorie. A nostro avviso, quando il termine sta per scadere occorre prorogarlo, evitando, in tal modo, il pericolo di sanatorie.

In particolare, è prevista la possibilità di una sola proroga (6 mesi, invece che 3), disposta dal dirigente dell'ufficio, quando la redazione della sentenza risulti particolarmente complessa.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Intervengo per formulare un rilievo che potrebbe apparire secondario, ma che, a mio avviso, riveste una notevole importanza. Mi dichiaro favorevole all'accoglimento della prima parte dell'emendamento 3.6 dove si stabilisce: « prima della sua scadenza », mentre non concordo con la formulazione della seconda parte rispetto alla quale nutro notevoli perplessità.

GIULIO MACERATINI. Ritengo che l'emendamento 3.6 proponga una formulazione del secondo comma dell'articolo 3 più valida rispetto a quella adottata dal Senato. Se l'intenzione della Commissione è quella di modificare il meno possibile il testo licenziato dal Senato, ritengo che ciò non sia conforme alla nostra funzione, che non consiste certamente nel lasciare

le cose così come sono, per evitare di scalfire il « congegno » predisposto dal Senato.

L'onorevole Mellini e gli altri presentatori dell'emendamento hanno previsto un'ipotesi complessiva in virtù della quale tutti i soggetti interessati sarebbero assistiti da maggiori garanzie. Occorre poi tener presente che i termini decorrebbero dal momento del deposito dell'istanza. A mio avviso, regolare la questione dei termini individuando il momento della loro decorrenza dal deposito dell'istanza costituisce un giusto ed opportuno criterio.

Pertanto, anche nell'ambito civilistico, dovrà essere prevista una disciplina che impegni tutti al rispetto dei termini.

Dichiaro, quindi, di essere favorevole alla prima parte dell'emendamento Mellini 3.6, in quanto è tale da non dar luogo a possibili equivoci. Chiedo conseguentemente la votazione per parti separate dell'emendamento in questione.

ALFREDO BIONDI. Associandomi alle considerazioni svolte dal collega Maceratini, mi dichiaro favorevole al primo periodo dell'emendamento Mellini 3.6, in quanto lo considero più adeguato alla legislazione dei termini ed in grado di rispondere alle legittime aspettative inerenti alla proroga dei termini stessi.

ALDO RIZZO. Il primo periodo dell'emendamento Mellini ed altri 3. 6, precisando, opportunamente, che il termine può essere prorogato prima della sua scadenza, mi trova consenziente. Non concordo, invece, con la seconda parte dell'emendamento, poiché, per quanto concerne i motivi che possono legittimare la proroga, vien fatto riferimento soltanto alla complessità delle questioni da decidere. Più opportuna sembra la dizione contenuta nel testo varato dal Senato poiché la particolare complessità della sentenza può essere dovuta al rilevante numero degli imputati e non soltanto alle questioni da decidere.

Chiedo pertanto anch'io che l'emendamento in questione sia votato per parti separate.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Ritengo che le considerazioni sin qui svolte dai colleghi siano utili e tali da essere prese in considerazione, in quanto evidenziano due questioni senz'altro rilevanti: da un lato, la necessità che il decreto intervenga prima della scadenza dei termini, dall'altro l'opportunità di prevedere sin dall'inizio il periodo di proroga da concedere.

Poiché mi sembra di rilevare che la Commissione sia concorde nell'accettare la modifica con la quale si propone che il decreto intervenga prima della scadenza del termine, esprimo parere favorevole al primo periodo dell'emendamento Mellini ed altri 3.6.

GIULIO MACERATINI. Qualora fosse accolta la prima parte dell'emendamento Mellini, il dirigente dell'ufficio si troverebbe a prorogare un termine di cui non si conosce la scadenza, che opportunamente il Senato fissava a trenta giorni.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Propongo di integrare la prima parte dell'emendamento Mellini con un subemendamento che accolga la sua osservazione, onorevole Maceratini.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento alla prima parte dell'emendamento Mellini ed altri 3.6:

Dopo le parole: il termine, aggiungere le seguenti: di trenta giorni.

0.3.6.1.

Poiché è stata chiesta la votazione per parti separate dell'emendamento Mellini ed altri 3.6, avverto che la prima parte, con l'integrazione proposta dal relatore, dovrà intendersi sostitutiva della prima parte del comma 2 dell'articolo 3, e precisamente dalle parole: « Il termine di trenta giorni » fino alle parole: « di deposito dell'istanza ».

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.3.6.1 alla prima parte dell'emendamento Mellini ed altri 3.6.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Mellini ed altri 3.6 con la modifica testé apportata.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Mellini ed altri 3.6.

(È respinta).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento Mellini ed altri 3.7.

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 3.8.

Il relatore, onorevole Del Pennino, ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3. 8, sostituire le parole: alla particolarità della complessità della sentenza con le seguenti: alla particolare complessità della sentenza.
0. 3. 8. 1.

MAURO MELLINI. Quanto alla « brutta » espressione da me inserita nell'emendamento 3.8 e che, per senso estetico, si vuole modificare, faccio presente che vi è una differenza sostanziale tra le due formulazioni. La « particolare complessità » è un grado di complessità, mentre la « particolarità della complessità » impone di motivare perché la questione si differenzi rispetto ad una generica complessità.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Ritiro il mio subemendamento 0.3.8.1.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Del Pennino, ha presentato il seguente nuovo subemendamento:

All'emendamento 3.8, sostituire le parole: anche in ordine alla particolarità della complessità della sentenza con le seguenti: adottato prima della scadenza.
0.3.8.2.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. L'approvazione di questo subemendamento si rende necessaria per evitare una ripetizione. Infatti, il testo del secondo comma dell'articolo 3 risulterebbe così formulato: « Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato anche in ordine alla particolarità della complessità della sentenza, può aumentare ... ».

MAURO MELLINI. Signor presidente, mi astengo sul subemendamento del relatore. Vorrei però osservare che la *turbatio sanguinis* è evidente: l'emendamento così modificato è qualcosa di ben diverso da quello che avevo presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.3.8.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.8, con la modifica testé apportata, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Vorrei far presente che il secondo comma dell'articolo 3 deve intendersi approvato nella seguente formulazione: « Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra ».

Passiamo all'emendamento Violante ed altri 3.11.

LUCIANO VIOLANTE. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 3.12, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione. Preciso che esso va inteso nel senso che la soppressione delle parole « coincide con il giorno » comporta conseguentemente il ripristino dell'originaria formulazione della Camera.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MAURO MELLINI. Intervengo per annunciare il mio voto contrario all'articolo 3. Esso sancisce il meccanismo delle proroghe successive perché, in pratica, la dilazione del termine entro il quale dovrà essere compiuto l'atto potrà essere, addirittura, di sette mesi. Infatti, dovranno decorrere in ogni caso trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Aggiungo che il magistrato potrà facilmente ottenere la dilazione poiché vi sono ben due momenti nei quali potrà intervenire il capo dell'ufficio. Quest'ultimo non esiterà a ricorrere a tutti gli strumenti per evitare che il suo ufficio sia turbato niente meno che da una azione di responsabilità.

Di conseguenza, una volta che il giudice non abbia provveduto al deposito, non è ammissibile che il capufficio non sia in grado di negare la proroga.

Aggiungo che il problema da noi posto intende considerare anche la questione della responsabilità collegiale. Per inciso ricordo che ci si è preoccupati del problema delle « bustarelle », senza tenere nella dovuta considerazione la questione che fa capo alla responsabilità collegiale relativamente a ciò che avviene dopo il deposito di un atto.

In sostanza, nel testo al nostro esame non ci si è preoccupati di scindere la responsabilità collegiale in ordine ai ritardi, per cui il ritardo di una sentenza viene considerato come ritardo del collegio. Figuriamoci se un capufficio possa arrivare a negare la proroga quando il ri-

tardo del relatore nello stendere la sentenza coinvolgerebbe la sua responsabilità o quella di un altro giudice che, con il ritardo, non ha niente a che fare, anche perché può non aver partecipato ai lavori della camera del consiglio, e che, come spesso avviene, non è tenuto a firmare l'atto (un provvedimento legislativo del 1978 ha previsto l'abolizione di tale firma).

I cittadini che hanno votato « sì » all'ultimo referendum vengono ancora una volta « sbeffeggiati ». Noi abbiamo cercato di migliorare il testo che ci è stato trasmesso dal Senato; purtroppo dobbiamo prendere atto della mancanza di volontà politica di arrivare a determinati miglioramenti. C'è anche chi si diverte con queste cose!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Propongo di sospendere i nostri lavori fino alle 15,30, chiedendo nel frattempo alla Presidenza della Camera l'autorizzazione a tenere seduta in sede legislativa nonostante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

MAURO MELLINI. A nome del gruppo federalista europeo, mi oppongo a questa richiesta.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa alle 20,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Competenza e termini).

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere proposta di-

nanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

2. L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono:

a) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;

b) dalla data di esaurimento della fase o del grado nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.

3. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, l'azione può essere esercitata a decorrere dal terzo anno dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Competenza e termini).

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad

esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con le parole: nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, o del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, a seconda che il fatto sia relativo all'attività della magistratura ordinaria, di quella amministra-

tiva e contabile, di quella militare o delle commissioni tributarie.

4. 1.

Mellini, Vesce, Rutelli, Aglietta, Calderisi, Pannella, Teodori.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole da: Per determinare il distretto fino alla fine del comma con le seguenti: Tra più distretti egualmente contermini con quello considerato la competenza è determinata mediante estrazione a sorte ogni tre anni.

4.2.

Mellini, Calderisi, Aglietta, Rutelli, Teodori.

All'articolo 4, al comma 2, sopprimere le parole da: quando siano esperiti i mezzi di impugnazione fino a: e comunque non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ovvero, se tali rimedi non sono previsti.

4. 3.

Mellini, Calderisi, Vesce, Rutelli, Pannella.

All'articolo 4, comma 2, sopprimere le seguenti parole: La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni.

4.4.

Maceratini, Tassi, Trantino.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni con le parole: L'azione si prescrive in cinque anni.

4.5.

Mellini, Rutelli, Zevi, Pannella, Vesce, Aglietta.

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: a pena di decadenza entro due

anni con le seguenti: a pena di decadenza entro tre anni.

4.6.

Mellini, Rutelli, Pannella, Vesce, Aglietta, Calderisi.

All'articolo 4, al comma 2, sostituire la parola: decadenza con la seguente: prescrizione.

4.7.

Tassi, Maceratini.

All'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.

4.8.

Mellini, Pannella, Teodori, Vesce, Aglietta, Rutelli.

All'articolo 4, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a decorrere dal fatto che ha determinato il danno o, nel caso in cui all'articolo 3, dalla scadenza del termine, conseguente al deposito dell'istanza.

4.9.

Zevi, Mellini, Teodori, Pannella, Calderisi, Vesce, Aglietta, D'Amato, Faccio.

All'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: decorsi tre anni con le parole: decorsi due anni.

4. 10.

Mellini, Zevi, Rutelli, Pannella, Vesce, Aglietta, Calderisi.

All'articolo 4, al comma 3, dopo le parole: si è concluso il grado, aggiungere le seguenti: o la fase.

4. 11.

Pannella, Mellini, Zevi, Teodori, Calderisi, Vesce, Aglietta, D'Amato, Faccio.

All'articolo 4, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In tal caso il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dal momento in cui sono decorsi i tre anni.

4. 12.

Mellini, Teodori, Vesce, Rutelli, Zevi.

All'articolo 4, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'azione può essere altresì esercitata senza che si siano verificate le circostanze che precedono quando il magistrato o i magistrati che hanno compiuto od omesso il fatto produttivo del danno non fanno più parte dell'ufficio.

4. 13.

Mellini, Pannella, Zevi, Rutelli, Calderisi, Vesce, Aglietta, Faccio.

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In ogni caso i termini per l'azione decorrono dalla notifica del provvedimento dannoso.

4. 14.

Maceratini, Tassi, Trantino.

EMILIO VESCE. Desidero illustrare il complesso degli undici emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 4, attinenti alla competenza ed ai termini; con tali proposte, intendiamo apportare alcune modifiche che ci sembrano necessarie.

In particolare, con l'emendamento 4.1 introduciamo una specificazione essenziale, dal punto di vista della chiarezza della lettura in futuro: si tratta dell'individuazione, al primo comma, dei vari soggetti cui si indirizza l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato. Tale indicazione è estremamente rilevante e concerne le varie magistrature, delle quali la legge deve definire le responsabilità.

Con l'emendamento 4.2, si propone una dizione più precisa in ordine alla determinazione del distretto relativo al tribunale di competenza. L'elemento del caso, introdotto all'interno di un provvedimento così importante, riflette un criterio di maggiore obiettività.

Con l'emendamento 4.3, si intendono sopprimere al secondo comma alcune proposizioni caratterizzate da un grado di definizione piuttosto basso, che può generare imprecisioni.

Con l'emendamento 4.5, proponiamo di introdurre nuovi termini di prescrizione, sui quali vanno ad incidere anche gli emendamenti 4.8 e 4.9, con ulteriori specificazioni.

I restanti emendamenti, da noi proposti, tendono a produrre modifiche miranti a rendere nel complesso più intellegibile il testo ai fini dell'interpretazione successiva.

PRESIDENTE. Dichiaro l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, degli emendamenti Maceratini ed altri 4.4, Mellini ed altri 4.5 (quest'ultimo, in quanto la Camera ed il Senato non hanno modificato il termine di decadenza di due anni).

MAURO MELLINI. La statuizione è la stessa, ma il sistema e la collocazione sono diversi.

PRESIDENTE. Sono altresì inammissibili gli emendamenti Mellini ed altri 4.6, Tassi e Maceratini 4.7, Mellini ed altri 4.10 e 4.13, Maceratini ed altri 4.14.

ANTONIO DEL PENNINO, Relatore. Dichiaro il mio parere contrario agli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.11 e 4.12. Sono favorevole all'emendamento 4.8, la cui approvazione è preclusiva nei confronti dell'emendamento 4.9.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Mi associo al parere contrario del relatore.

Per quanto concerne l'emendamento 4.8, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 4.1.

MAURO MELLINI. Con l'emendamento 4.1 tendiamo a far sì che l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato debba essere esercitata nei confronti non del Presidente del Consiglio dei ministri, ma dei rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, quando si tratti di richiedere il risarcimento del danno relativo a responsabilità di giudici o magistrati, quali che siano i settori, le magistrature e gli organi giurisdizionali e giudiziari ai quali essi appartengano.

La modifica proposta tende a ristabilire un dato ordinamentale che risulta essere alterato, poiché in tema di rappresentanza in giudizio delle amministrazioni e di responsabilità dei vari rami dell'amministrazione vige il principio della differenziazione delle stesse. Inoltre, per quanto riguarda la citazione in giudizio, e quindi il dato formale nel momento del giudizio, vi è una specifica norma la quale stabilisce, in ordine, semplicemente, all'effetto dell'errore, che l'Avvocatura dello Stato ha l'onere di indicare, quale che sia l'amministrazione competente, e quando contesti l'effetto della citazione nei confronti...

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Ma perché si deve rispondere ai giudici ed ai pubblici ministeri quando sono sacrosantamente indipendenti? Le sue osservazioni sono giuste, onorevole Mellini, ma non conformi all'ordinamento costituzionale. Perché il ministro di grazia e giustizia deve essere citato quando i magistrati dichiarano che non vogliono avere niente a che fare con lui?

MAURO MELLINI. La sua precisazione, onorevole ministro, mi riporta alla mente altri aspetti abnormi di questo provvedimento, ma in questo caso, poiché la re-

sponsabilità dell'amministrazione non è, fortunatamente, quella del ministro...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Mellini, ho già avuto una citazione per danni inerente al caso di un giudice di Cagliari, di cui non conosco l'operato...

MAURO MELLINI. Ma la rappresentanza dell'amministrazione è principio fondamentale dell'ordinamento pubblico, e non è fondata sulla *culpa in eligendo*, ma sulla *culpa in vigilando*. Si prescinde dall'articolo 2043 e seguenti del codice di procedura civile in ordine alla responsabilità di soggetti diversi da chi materialmente ha provocato il danno. Questo ultimo non è ricollegato ad un potere del ministro sugli organi, ma al fatto che questi fanno capo ad una determinata amministrazione per la quale risponde il ministro del settore e non il ministro che ha un potere in ordine a quel determinato soggetto o funzionario che agendo ha provocato il danno; e se è questo il motivo per il quale si sceglie il Presidente del Consiglio dei ministri, dovrete allora spiegarmi perché egli ha quel potere che non è riconosciuto, invece, al ministro di grazia e giustizia. Perché non considerarlo un potere rispetto al quale il ministro ha la rappresentanza di quel determinato settore dell'amministrazione?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sono permesso di interromperla, onorevole Mellini, solo per svolgere un'osservazione a margine. Ribadisco di essere favorevole al testo del Senato.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 4.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 4.2.

MAURO MELLINI. Per individuare il distretto della corte d'appello più vicino e diverso da quello in cui il magistrato

esercitava le sue funzioni al momento del fatto, il Senato ha previsto l'applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879. Con l'emendamento in questione, proponiamo, invece, che tra più distretti ugualmente contermini a quello considerato la competenza sia determinata mediante estrazione a sorte ogni tre anni. Ciò al fine di evitare che si verifichi una coincidenza con la competenza penale attinente alla materia della responsabilità dei magistrati.

L'emendamento in questione tende, dunque, ad evitare la cristallizzazione delle situazioni relative all'individuazione delle competenze e rende meno probabili, pertanto, anche eventuali forme di interferenza.

ALDO RIZZO. A mio parere, le motivazioni addotte dal collega Mellini possono ritenersi meritevoli di considerazione soltanto se riferite alla citata legge del 1980, sicché solo in sede di riforma di tale legge potrebbero costituire valido spunto di riflessione per apportare modifiche al testo. Ritengo che non sia questa la sede per affrontare una tale delicata materia ed innovare rispetto alle disposizioni contenute in quella legge.

Tra l'altro, nel testo proposto dall'onorevole Mellini ed altri non è indicata l'autorità che dovrebbe procedere al sorteggio.

BRUNO FRACCHIA. A mio parere, risulterebbe estremamente difficoltoso individuare il giudice naturale attraverso il sorteggio. La riforma della legge del 1980, pur con tutti i difetti generalmente individuati, rappresenta la sede più opportuna per pervenire alle modifiche auspiccate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 4.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 4.3.

MAURO MELLINI. Si tratta di un emendamento che riveste un'importanza non marginale in quanto richiede la soppressione di una parte del secondo comma dell'articolo 4 che nella sua formulazione determina sicuramente una lungaggine processuale (aspetto, quest'ultimo, caratteristico dell'intero provvedimento) in ordine al risarcimento del danno provocato da atto doloso o colposo di magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

La matrice di tale « condizione imposta » è rappresentata dal fatto che siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione. Tutto ciò costituisce il risultato delle considerazioni, formulate all'epoca dell'iniziativa referendaria, secondo le quali occorre predisporre efficaci strumenti per evitare che i processi potessero essere bloccati. Tutti ricorderete che fu promossa una vera e propria campagna, fondata su argomentazioni surrettizie e stravaganti, tendente a dimostrare che la configurazione di una responsabilità civile del magistrato, in assenza di leggi, avrebbe portato al blocco dei processi perché il mafioso, per esempio, avrebbe citato in giudizio il magistrato che lo giudicava in modo da provocare la sospensione del processo mediante la ricusazione.

A parte l'infondatezza delle argomentazioni, in base ad una giurisprudenza che non abbiamo inventato noi, vi è da considerare che, se una preoccupazione andava posta, non era certamente quella relativa all'esaurimento del procedimento. Infatti, sarebbe stato sufficiente superare la fase nel corso della quale era intervenuto lo « scontro » perché la parte (passata ad altro procedimento) potesse invocare il diritto al risarcimento del danno (salvo a subire le conseguenze della intemperanza della sua richiesta, ove il mancato esaurimento del giudizio avesse comportato o la insussistenza del presupposto per richiedere il risarcimento del danno o la necessità di sospensione del giudizio). Infatti, in una materia come questa la previsione della sospensione di un processo, in attesa della definizione di

altri procedimenti, non costituisce certamente un fatto abnorme.

In pratica, si è confusa la funzione dell'impugnazione con la funzione del risarcimento del danno. Ciò è stato determinato da coloro che avversavano la riforma (se così vogliamo chiamarla) che avrebbe dovuto attuarsi con questa legge. Costoro hanno sostenuto che il giudizio di responsabilità nei confronti del magistrato avrebbe rappresentato una sorta di ulteriore grado di impugnazione nel procedimento giudiziario, da aggiungersi a quelli già previsti dalla legge.

Ci si è mossi, dunque, in tale logica, subordinando l'effetto del danno recato nel giudizio di primo grado all'esito finale del procedimento. Ritengo che l'inserimento della condizione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 costituisca un elemento di « inquinamento » in relazione alla chiarezza del disposto. Si stabilisce, infatti, che la parte debba aver esperito tutti i mezzi di impugnazione. Ciò può produrre riflessi sulla determinazione dell'entità del danno. Nel progetto da noi presentato, invece, avevamo proposto che non potesse essere oggetto di risarcimento quella parte del danno che risultasse essere eliminata qualora la parte avesse ritenuto di non avvalersi di tale mezzo di impugnazione. Il nostro sforzo è stato indirizzato a ristabilire la chiarezza necessaria e ad eliminare, dove possibile, le ragioni di inutili prolungamenti.

Invito i colleghi a riflettere su tali valutazioni ed annuncio, nel contempo, il voto favorevole del gruppo federalista europeo sull'emendamento 4. 3.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel corso del lungo dibattito svoltosi al Senato su tale argomento sono emerse due posizioni: la prima, a mio avviso giustissima, riteneva che nessuno potesse essere obbligato a proporre opposizione; la seconda, invece, era di avviso contrario.

Il Senato ha operato una scelta che importa una ulteriore tutela per il magistrato ed una maggiore lungaggine nel-

l'esercizio dell'azione risarcitoria. A tale risultato, tuttavia, si è pervenuti in seguito ad un approfondito dibattito, sia in Commissione sia in Assemblea, sulle due tesi opposte.

MAURO MELLINI. La considerazione che il Senato abbia discusso approfonditamente la materia non esclude la possibilità di dibatterne gli aspetti più problematici in questa sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 4. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che gli emendamenti 4. 4, 4. 5, 4. 6 e 4. 7 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 4. 8.

MAURO MELLINI. Signor presidente, intendo sollevare una questione regolamentare in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 4. 5. Tale emendamento, infatti, si riferisce ad una disposizione che ha avuto una collocazione diversa nell'ambito dell'articolo, rispetto all'originario testo della Camera. Inoltre, esso propone differenziazioni che non sono soltanto di carattere letterale.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Mellini, di non fare riferimenti al regolamento. Nel corso della seduta di questa mattina, avevo già espresso dubbi sull'ammissibilità di alcuni degli emendamenti presentati dal gruppo federalista europeo. Poiché spesso non è molto facile decidere in materia di ammissibilità, ne avevo consentito la votazione, tenendo particolarmente conto della rilevanza e della delicatezza dell'argomento al nostro esame e della volontà di approfondimento delle diverse questioni presente in tutti i commissari: si tratta, infatti, di un progetto di legge che deve essere discusso nel modo più sereno ed esauriente possibile. Poiché mi pare di essere stato già abbastanza comprensivo, ritengo di dover

insistere nella mia decisione sull'inammissibilità degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 4. 8, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Zevi ed altri 4. 9 risulta precluso.

Ricordo che l'emendamento Mellini ed altri 4. 10 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo all'emendamento Pannella ed altri 4. 11.

MAURO MELLINI. Signor presidente, il contenuto dell'emendamento 4. 11 è mirato a migliorare una formulazione che, così com'è, risulta carente. Ricordo, a titolo di esempio, che per quanto riguarda i provvedimenti cautelari non si parla di grado, bensì di fase. Inoltre, un provvedimento *ex* articolo 700 del codice di procedura civile non costituisce un grado, ma una fase, cui fa seguito il giudizio di merito che è, a sua volta, un'altra fase.

Con l'approvazione dell'emendamento 4. 11, pertanto, si introdurrebbe nell'ordinamento una norma più completa e più puntuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pannella ed altri 4. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 4. 12.

MAURO MELLINI. Con questo emendamento proponiamo che il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 decorra dal momento in cui siano trascorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno. Ricordo che del problema si discusse alla Camera già in prima lettura. Il comma 3 approvato dal Senato mi sembra preferibile a quello precedentemente approvato dalla Camera; si pone però l'esigenza di specificare la decorrenza del termine entro il quale deve essere proposta la domanda di risarcimento

del danno, a pena di decadenza. Mi pare che, qualora fosse approvato l'emendamento 4. 12, la portata della norma sarebbe più puntuale. Invito pertanto i colleghi a votare a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 4. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che gli emendamenti Mellini ed altri 4. 13 e Maceratini ed altri 4. 14 sono stati dichiarati inammissibili.

MAURO MELLINI. Signor presidente, annuncio il voto contrario del gruppo federalista europeo all'articolo 4, in quanto non sono stati approvati quegli emendamenti che noi ritenevamo necessari per garantire procedure più semplificate; inoltre, come è stato riconosciuto dallo stesso ministro Vassalli, con l'attuale testo dell'articolo 4 si sono ristrette le condizioni già limitatissime per l'esercizio dell'azione di risarcimento. Si è creata malignamente una serie continua di ostacoli nei confronti del cittadino, che così può capire che, nel momento in cui andava a votare per il *referendum*, in realtà veniva truffato e che, quando gli è stato promesso il risarcimento, in realtà gli si è data un'occasione per far guadagnare del denaro ai costruttori di armadi dentro cui mettere le buste. Si complica ulteriormente il corso della giustizia anche quando esso potrebbe svolgersi un po' meno lentamente: e auguriamoci che poi non vi siano le buste sulle buste ...

ALDO RIZZO. Prendo la parola per annunciare il mio voto favorevole all'articolo 4, e per ricordare la portata del terzo comma dell'articolo stesso, così come è stato modificato dal Senato. È di chiara evidenza che la disposizione contenuta nel terzo comma prevede che i termini decorrano dal fatto solo con riferimento all'ipotesi in cui non è possibile o non è più possibile fare ricorso a mezzi di impugnazione. Ricordo che il secondo comma dell'articolo 4 specifica che « L'azione di risarcimento del danno con-

tro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno ».

Il grado del procedimento, o meglio la conclusione del grado, ha pertanto rilievo soltanto nelle ipotesi in cui il rimedio o il mezzo di impugnazione non è previsto o non è stato attivato. Con questa precisazione, mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Ammissibilità della domanda).

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere senza ritardo.

3 La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile innanzi alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione

del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie, la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Ammissibilità della domanda).

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro trenta giorni.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile innanzi alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso alla Corte di cassazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorso deve essere notificato all'altra parte e deve essere depositato, unitamente al fascicolo di parte, nei successivi cinque giorni nella cancelleria della Corte. Il resistente deve costituirsi nei successivi cinque giorni depositando il proprio fascicolo nella cancelleria della Corte di cassazione, la quale decide entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il mancato rispetto del termine

previsto al comma 2 nonché di quelli previsti dal presente comma relativi alla assunzione di decisioni da parte della corte d'appello e della Corte di cassazione costituisce diniego di giustizia.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti al tribunale, che decide in composizione interamente diversa. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni dalla prima udienza.

5. 12.

Il Relatore.

All'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro quaranta giorni dal procedimento di rimessione del giudice istruttore.

5. 1.

Mellini, Teodori, Faccio, Calderisi, Pannella, Vesce, Aglietta.

All'articolo 5, al comma 3, sopprimere le parole: o i presupposti.

5. 2.

Mellini, Teodori, Faccio, Calderisi, Pannella, Vesce, Aglietta.

All'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'inammissibilità è dichiarata con provvedimento impugnabile con i modi e

le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura penale innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con provvedimento motivato entro trenta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il provvedimento d'inammissibilità della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento che deve essere effettuata senza indugio a cura della cancelleria. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi depositando nei dieci giorni successivi di patrimonio, memoria e fascicolo di parte sempre nella cancelleria della corte d'appello. Questa, effettuata la costituzione delle parti o scaduti i termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio alla Corte suprema di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.

5. 3.

Mellini, Pannella, Teodori, Zevi, Rutelli, Vesce, Aglietta, Calderisi.

All'articolo 5, al comma 4, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

5. 13.

Il Relatore.

All'articolo 5, al comma 4, dopo le parole: anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni, aggiungere le parole: dal deposito del reclamo.

5. 4.

Mellini, Vesce, Calderisi, Teodori, Rutelli, Faccio, Aglietta.

All'articolo 5, al comma 4, sostituire le parole: nei successivi cinque giorni nella cancelleria della Corte con le seguenti: nei successivi venti giorni nella cancelleria della Corte.

5. 5.

Trantino, Maceratini, Tassi.

All'articolo 5, al comma 4, sostituire le parole: e deve essere depositato, unitamente al fascicolo di parte, nei successivi cinque giorni con le parole: e deve essere depositato, unitamente al fascicolo di parte, nei successivi quindici giorni.

5. 6.

Mellini, Vesce, Calderisi, Teodori, Rutelli, Aglietta, Faccio.

All'articolo 5, al comma 4, sostituire le parole: Il resistente deve costituirsi nei successivi cinque giorni depositando il proprio fascicolo nella cancelleria della Corte con le seguenti: Il resistente deve costituirsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine suddetto senza obbligo di notificare controricorso, depositando il proprio fascicolo di parte e memoria di costituzione nella cancelleria della Corte suprema.

5. 7.

Mellini, Rutelli, Zevi, Vesce, Aglietta, Teodori, Faccio.

All'articolo 5, al comma 4, dopo le parole: della Corte di cassazione, la quale decide entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, aggiungere le seguenti: La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara, senza che occorra in ogni caso giudizio di rinvio, ammissibile l'azione.

5. 8.

Mellini, Teodori, Vesce, Zevi, Pannella, Rutelli, Aglietta.

All'articolo 5, al comma 4, sostituire le parole: Il mancato rispetto del termine previsto al comma 2 nonché di quelli previsti dal presente comma relativi all'assunzione di decisioni da parte della corte d'appello e della Corte di cassazione costituisce diniego di giustizia con le seguenti: Scaduto il sessantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o alla

Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

5. 14.

Il Relatore.

All'articolo 5, al comma 5, sostituire le parole: al tribunale, che decide in composizione interamente diversa *con le parole:* ad altra sezione del tribunale, ed ove questa non sia costituita, al tribunale, che deve peraltro trattare e decidere la causa in composizione interamente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunciato l'inammissibilità.

5. 9.

Mellini, Calderisi, Zevi, Vesce, Aglietta, Rutelli, Faccio.

All'articolo 5, comma 5, sostituire le parole: al tribunale, che decide in composizione interamente diversa *con le parole:* al tribunale, che tratta e decide la causa comunque in composizione interamente diversa, quando non sia possibile l'assegnazione a diversa sezione.

5. 10.

Mellini, Calderisi, Teodori, Zevi, Aglietta, Rutelli, Vesce.

All'articolo 5, comma 5, dopo le parole: Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale, *aggiungere le parole:* o la corte d'appello o la Corte di cassazione che abbiano dichiarato l'ammissibilità.

5. 11.

Mellini, Teodori, Aglietta, Vesce, Rutelli, Faccio.

Ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, dichiaro inammissibile l'emendamento Mellini ed altri

5. 11.

EMILIO VESCE. Signor presidente, questo articolo riveste un'importanza particolare, poiché attiene ad una questione essenziale, forse l'aspetto più delicato della legge al nostro esame. Se si volesse impo-

stare un discorso sull'aggiramento della volontà popolare, quale espressa dal *referendum*, credo che sarebbe proprio questo il punto da cui partire.

Siamo d'accordo con il ministro sul fatto che la volontà popolare si è espressa in un certo modo e che, quindi, bisogna darle attuazione; tuttavia, siamo convinti che questa espressione non sia realmente aderente a ciò che è maturato nel paese su questo tema ma, al contrario, sia il frutto di combinazioni politiche.

Per tali ragioni abbiamo proposto una serie di emendamenti attraverso i quali cerchiamo di modificare, per quanto ci è possibile, alcuni aspetti in modo da allargare il più possibile le « maglie » di questo filtro, che dovrebbe garantire una maggiore tutela al cittadino nei confronti del giudice.

Con l'emendamento 5. 1 proponiamo di allungare di dieci giorni il termine del procedimento di rimessione del giudice istruttore, per consentire anche al cittadino di usufruire dei termini in modo estremamente elastico, come di consueto avviene per i magistrati. Penso a tutta la questione del rapporto tra termini ordinatori e termini perentori, su cui a lungo si è discusso e su cui tanto diniego di giustizia è passato.

L'emendamento 5. 2 interviene per operare una correzione di carattere formale, di pulizia del testo, proponendo di eliminare al terzo comma le parole: « o i presupposti ».

L'emendamento 5. 3, invece, propone l'integrale sostituzione del comma 4; quelli successivi contengono, in subordine, modifiche migliorative del testo, anche se su un terreno più arretrato.

Nel complesso, i nostri emendamenti, che poi il collega Mellini illustrerà più approfonditamente in sede di dichiarazione di voto, intendono — lo ribadisco — allargare il più possibile il filtro attraverso il quale deve passare una maggiore tutela del cittadino nei confronti del giudice.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*.
Esprimo parere contrario sull'emenda-

mento 5. 1 ed invito i proponenti a ritrarlo, in quanto vi è un emendamento del relatore che sposta il termine a sessanta giorni dalla prima udienza, rispetto ai quaranta proposti dall'onorevole Mellini. Dichiaro, altresì, il mio parere contrario a tutti gli altri emendamenti, ad eccezione di quelli da me presentati e del 5. 9. Quest'ultimo, infatti, contiene una precisazione secondo la quale « nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunciato l'inammissibilità », mentre nella formulazione del Senato la composizione integralmente diversa era prevista solo per il tribunale.

Per ciò che riguarda l'emendamento 5. 11, dichiarato inammissibile dalla presidenza, si apre una questione piuttosto delicata. Infatti, da un punto di vista regolamentare, la dichiarazione di inammissibilità è assolutamente ineccepibile, poiché si tratta di una parte non modificata dal Senato; nel merito, tuttavia, è da condividere. Se la pronuncia dell'ammissibilità viene fatta dalla corte d'appello, mantenendo la dizione attuale non vi sarebbe l'obbligo di trasmettere gli atti al procuratore generale della Corte di cassazione o a chi deve sollevare l'azione penale. Non potendosi modificare il testo dell'articolo, ritengo quindi opportuno fare una precisazione a fini interpretativi.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo condivide il parere del relatore sul complesso degli emendamenti e si augura che la futura interpretazione possa sopperire agli impedimenti di natura regolamentare che rendono inammissibile l'emendamento 5. 11, impedendo di affrontare un problema molto serio.

Il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti del relatore 5. 12 — sul quale, però, non concorda — e 5. 14.

MAURO MELLINI. Pregherei i colleghi di stare attenti a non compiere un grosso errore.

Ci si era proposti di non creare un termine iugulatorio per l'ammissibilità della domanda e, infatti, avevamo deciso di allungare il termine di trenta giorni. Tuttavia, la formulazione dell'emendamento 5. 12 del relatore è sbagliata, in quanto il *dies a quo* viene identificato in quello della prima udienza. Ma cosa avverrebbe se nella prima udienza il giudice non potesse provvedere a rimettere le parti dinanzi al collegio? Tale possibilità esiste in relazione all'articolo 6, ove si stabilisce che la comunicazione del presidente del tribunale al magistrato interessato debba avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza; può però accadere che tale adempimento non sia tempestivo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Accolgo l'obiezione dell'onorevole Mellini.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Del Pennino, ha riformulato il suo emendamento 5. 12 come segue:

All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.

MAURO MELLINI. Ringrazio il relatore della sua attenzione, ma credo non vi sia motivo di stabilire un termine di sessanta giorni; quaranta giorni sono sufficienti per conferire al procedimento maggior ampiezza e credibilità e per consentire al magistrato di intervenire.

Pertanto, voterò contro l'emendamento 5. 12, come riformulato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 12, come riformulato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Mellini ed altri 5. 1 è precluso dall'emendamento testé approvato.

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 5. 2.

MAURO MELLINI. Sul significato del concetto di « presupposti dell'azione » sappiamo che la dottrina processualistica è ampiamente divisa. L'espressione che desideriamo eliminare con il nostro emendamento 5. 2 non mi pare particolarmente felice, né mi sembra questa la materia adatta ad essere sottoposta alla « mannaia » del filtro (e parlerei di « mannaia » più che di filtro).

I criteri in base ai quali si potrà bloccare l'azione avranno sempre e comunque troppe possibilità di applicazione; le azioni bloccate risulteranno enormemente di più di quelle ammesse o di quelle che dovrebbero essere ammesse. Non si può concordare sull'inserimento nella legge di concetti del tutto male evocati: in riferimento ai termini, ci si deve attenere a dati specifici e puntuali.

Chiunque abbia esercitato la professione forense sa bene che si può discutere a lungo sulla scadenza o meno di un termine, ma si tratta di una questione assai meno astratta di quella relativa al difetto di presupposti. Porre quest'ultimo come condizione significa voler salvare la possibilità di bloccare in quella sede una certa quantità di azioni.

BRUNO FRACCHIA. Desidero sollevare una questione che potrebbe avere rilevanza regolamentare.

La Camera aveva sottoposto l'ammissibilità dell'azione al rispetto dei termini e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4; il Senato ha modificato il termine « condizioni » con quello « presupposti ». Ambedue i rami del Parlamento si sono riferiti ad un concetto di merito, che si rinviene negli articoli 2 e 3.

Stando così le cose, vi è da discutere circa l'ammissibilità dell'emendamento Mellini, con il quale si sopprime il termine « presupposti », senza ripristinare l'originario « condizioni »: in questo modo, si va contro la volontà espressa dalla Camera e dal Senato.

PRESIDENTE. Il nostro invito era nella direzione di preferire la dizione della Camera.

BRUNO FRACCHIA. Si può votare a favore dell'uno o dell'altro termine, ma non possono essere ambedue eliminati.

MAURO MELLINI. Il Senato ha bocciato l'espressione « condizioni » e l'ha sostituita: se il concetto di « presupposti » fosse stato identico, il termine non sarebbe stato introdotto. A questo punto, la nostra Commissione può, a sua volta, sostituirlo.

PRESIDENTE. L'ammissibilità dell'emendamento 5. 2 mi sembra fuori discussione.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Confermo il parere contrario sull'emendamento Mellini ed altri 5. 2.

ALFREDO BIONDI. Sono favorevole all'impostazione data dal presidente, nel senso di confermare il termine « condizioni », già presente nel testo licenziato dalla Camera.

A mio avviso, il testo della Camera consente un'interpretazione più corretta di quella che potrebbe aversi se passasse la dizione approvata dal Senato, in quanto il termine « presupposti » non è riferito ad una precisa condizione, ma al presupposto della medesima, cioè a cosa del tutto diversa.

ALDO RIZZO. Il testo della Camera fa riferimento, più opportunamente, a « condizioni », anziché a « presupposti ». Tuttavia, ritengo che trattasi di una questione soltanto terminologica, poiché l'espresso richiamo agli articoli 2, 3 e 4 operato dalla norma lascia intendere, chiaramente, a quali elementi sia da ricondurre l'inammissibilità della domanda. Sarei dell'avviso, pertanto, di non modificare il testo licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. Il terzo comma, così come formulato, può dar luogo a qualche problema di interpretazione che sarebbe un po' azzardato definire soltanto di carattere lessicale. In quanto usare i ter-

mini « presupposti » o « condizioni » non è certo la stessa cosa.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Ritengo anch'io che non si tratti di sinonimi, ma di termini aventi un significato diverso. La rilevanza della questione, tuttavia, non è tale, a mio avviso, da richiedere la modifica del testo del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 5. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 5. 3.

MAURO MELLINI. Con l'emendamento in questione ci siamo fatti carico non solo di specificare il meccanismo del reclamo in appello e del ricorso in Cassazione nel caso di rigetto — che nel testo del Senato risulta essere piuttosto « aronzato » — ma, soprattutto, di cambiare i termini previsti per esercitare il ricorso, dal momento che quelli fissati risulterebbero assolutamente impraticabili.

Dirò, in sintesi, che abbiamo proposto un sistema analogo a quello previsto per le impugnative penali: si propone il ricorso per cassazione, la parte che lo ha promosso lo deposita presso il cancelliere della corte d'appello, e quest'ultima trasmette il tutto alla Corte di cassazione. In questo modo, viene eliminato, per le parti interessate, l'obbligo di depositare materialmente il ricorso presso la Corte di cassazione.

Per quanto poi riguarda i termini, ho già detto che essi renderebbero inammissibile il ricorso, e ne abbiamo pertanto proposto il raddoppio.

Ovviamente, dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento, per il quale il relatore si è limitato ad esprimere un parere negativo e non, invece, quelle considerazioni che avrebbe meritato.

BRUNO FRACCHIA. Ritengo che l'emendamento Mellini ed altri 5. 3, almeno per quanto concerne la parte relativa ai termini previsti per il deposito del ricorso, debba essere considerato positivamente. Pertanto, riterrei opportuna l'adesione del relatore.

ALFREDO BIONDI. Sono d'accordo con le argomentazioni formulate dal collega Fracchia.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dagli interventi svolti finora emergono due questioni: quella relativa ai giorni, il cui numero l'onorevole Fracchia propone di aumentare, e quella dell'adozione di un sistema diverso. Anche se in un primo momento mi ero rimesso al parere del relatore, non ritengo che il Senato possa avere difficoltà ad accogliere la proposta di aumentare, da 5 a 10, i giorni previsti per il deposito del ricorso.

Quanto al mutamento dell'intero meccanismo, ciò implica una più meditata riflessione che, a mio avviso, non è possibile compiere in questa fase.

ALFREDO BIONDI. Ascoltando l'intervento dell'onorevole Mellini, ho maturato la convinzione che il sistema da lui proposto sia il più corrispondente alle esigenze di praticità e di adeguatezza degli strumenti posti a disposizione delle parti e dei difensori..

Per tale motivo, dichiaro di essere favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal gruppo federalista europeo.

ALDO RIZZO. Concordo con le valutazioni espresse dal ministro Vassalli sull'inopportunità di modificare il meccanismo accolto dal Senato. Sono favorevole, invece, a modificare il termine da 5 a 10 giorni. Pertanto, invito il relatore a presentare un emendamento che recepisca tale indicazione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta onde consentire al relatore la formulazione di un emendamento che tenga conto della discussione testé svoltasi sull'emendamento 5. 3.

La seduta, sospesa alle 21,45, è ripresa alle 21,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole da: L'inammissibilità è dichiarata con decreto sino alle parole: entro sessanta giorni dal deposito del ricorso con le seguenti: L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto un ricorso per cassazione che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.

5. 15.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, rivedendo la propria posizione, manifesta avviso favorevole all'emendamento 5. 15, essendo convinto che al Senato si comprenderà che con esso sono mantenute e salvaguardate le norme introdotte presso quel ramo del

Parlamento; con questo emendamento, infatti, si tende unicamente a prevedere termini più plausibili anche in relazione a comprovate ed oggettive difficoltà esistenti. Tra l'altro, il disposto di questo emendamento prevede tempi più rapidi e garanzie per le parti interessate forse anche maggiori di quelle che al Senato erano state delineate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 15, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5. 3, 5. 13, 5. 4, 5. 5, 5. 6 e 5. 7.

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 5. 8.

MAURO MELLINI. Signor presidente, non abbiamo inventato noi il ricorso per cassazione, ricorso che è regolato dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile, che spiega anche le procedure seguite dalla Corte. Con questo emendamento si intende fare in modo che la Corte di cassazione, qualora decida di annullare il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiari, senza che occorra in ogni caso giudizio di rinvio, l'ammissibilità dell'azione. Se non introduciamo tale previsione, dobbiamo affrontare il problema del giudizio di rinvio. Poiché dagli articoli che abbiamo approvato fino a questo momento sembrerebbe dedursi che abbiamo manifestato la volontà di non avere il giudizio di rinvio, occorre che la Corte di cassazione, ripeto, possa dichiarare l'azione ammissibile senza che occorra giudizio di rinvio.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Confermo il mio parere contrario.

ALDO RIZZO. Poiché è certo che un giudizio di rinvio vi sarà una volta che la Corte di cassazione dichiari l'ammissibilità della domanda, non vedo per quale motivo il giudizio di ammissibilità debba

essere effettuato da parte della Corte di cassazione anziché dal giudice di merito. Se è conseguenziale il giudizio di rinvio, una volta dichiarata ammissibile la domanda, non riesco a capire il motivo per il quale si debba sconvolgere l'attuale sistema e demandare alla Corte stessa il giudizio sull'ammissibilità della domanda. Penso, dunque, che occorra mantenere l'articolo così com'è.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei osservare che vi sono altri casi nei quali la Corte di cassazione decide addirittura sul merito. Si tratta di un giudizio di natura particolarissima, di un *unicum* che ha solo il precedente dell'articolo 274 del codice civile: stiamo congegnando un meccanismo che va al di fuori dell'ordinario. Non vedo, pertanto, perché non potremmo stabilire che la Corte di cassazione dichiari senz'altro ammissibile l'azione essa stessa, per non creare un giudizio di rinvio. La specialità di questo giudizio di ammissibilità consente una previsione come quella proposta dall'onorevole Mellini.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 5. 8, sopprimere le seguenti parole: , senza che occorra in ogni caso giudizio di rinvio.,

0. 5. 8. 1.

BRUNO FRACCHIA. In tal modo si evita la lungaggine del giudizio di rinvio.

VINCENZO BINETTI. Per la verità, tale previsione era già contenuta nel quinto comma.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Effettivamente, mi pare sia già incluso nel quinto comma del testo del Senato, laddove si legge: « la corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti al tribunale ».

MAURO MELLINI. È vero, ma è questa la *sedes materiae*.

PRESIDENTE. Mi sembra che la collocazione di tale previsione sia più sistematica in questo articolo; condivido, quindi, la proposta dell'onorevole Mellini.

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 5. 8. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 5. 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 14 del relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 5. 9.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

ALDO RIZZO. Condivido la seconda parte di questo emendamento; la prima, invece, a mio parere solleva qualche perplessità sulla sua utilità.

Il testo del Senato recita: « La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti al tribunale ». L'emendamento Mellini ed altri precisa che per la prosecuzione del processo gli atti debbano essere trasmessi « ad altra sezione del tribunale, ed ove questa non sia costituita, al tribunale, che deve peraltro trattare e decidere la causa in composizione interamente diversa ».

Al di là della dizione un po' contorta, questo emendamento mi sembra inutile, poiché il testo già chiaramente afferma che il tribunale deve decidere in composi-

zione interamente diversa, a prescindere dal fatto che la sezione sia già composta o ancora da comporre. Trovo invece opportuna la seconda parte dell'emendamento poiché, con riferimento al giudizio di appello, nel testo vi è una lacuna, in quanto tale ipotesi non è disciplinata.

MAURO MELLINI. Vorrei far presente che nei tribunali di grandi dimensioni, per esempio, vi è una forte coesione dei giudici della stessa sezione; in questo ambito, pertanto, una composizione diversa è qualcosa di « meno diverso » che non una formata da giudici di altra sezione del tribunale.

D'altra parte, il rinvio da parte della Cassazione non è ad un tribunale con diversa composizione, ma ad un tribunale o una corte d'appello con un'altra sezione. Insomma, se esiste una sezione diversa, perché non utilizzarla ?

ALDO RIZZO. L'emendamento in questione prevede l'ipotesi che il tribunale non sia costituito in più sezioni, e quindi si occupa dei piccoli tribunali. Vorrei però ricordare che se la causa deve essere trattata da giudici diversi, se non esistono altre sezioni, si farà ricorso a vicepretori o giudici distaccati, per cui il collegio sarà comunque con diversa composizione.

L'emendamento, pertanto — lo ripeto — mi sembra inutile.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Possiamo mettere in discussione soltanto la parte che recita: « decide in composizione interamente diversa », poiché il resto era già compreso nel testo approvato dalla Camera. Di conseguenza è inammissibile un emendamento diverso, che non decida su questa parte.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Condivido le osservazioni espresse sulla formulazione della prima parte dell'emendamento Mellini. A questo proposito, però, mi sovviene un dubbio: se ci limitiamo

ad inserire un nuovo comma che non sia sostitutivo della parte modificata dal Senato, credo che lo stesso diventi inammissibile. Riflettendoci meglio, dunque, ritengo che, forse, l'accoglimento della prima parte dell'emendamento del collega Mellini costituisca la condizione per poter approvare la seconda parte che, nel merito, abbiamo tutti giudicato necessaria.

PRESIDENTE. Il rilievo mi trova consenziente: condivido l'attenzione e la preoccupazione del relatore. Vi sono problemi di ammissibilità dalla diversa rilevanza.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Dal momento che la prima parte rende ammissibile anche la seconda, credo convenga accoglierla e rendere quest'ultima proponibile. Pertanto, esprimo parere favorevole.

BRUNO FRACCHIA. Indipendentemente da ogni questione di ammissibilità, penso sia importante che il tribunale abbia una composizione diversa. La prima parte (« ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale ») mi sembra pacifica.

Per quanto riguarda la seconda parte, vi è un principio di ordinamento, per cui non possono far parte del collegio di appello i magistrati che si sono pronunciati sull'ammissibilità. Non si capisce quale sia la situazione prefigurata dall'ultima parte, in relazione al quarto comma dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

ALDO RIZZO. Per la verità la dizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 51 del codice di procedura civile prevede l'ipotesi di astensione del giudice nel caso in cui abbia « conosciuto come magistrato in altro grado del processo o ». Mi sembra che tale norma sia valida anche riguardo al giudizio di ammissibilità rispetto a quello successivo di merito in appello.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 5. 9:

All'emendamento 5. 9, sostituire le parole: che deve per altro trattare e decidere la causa con le seguenti: che decide.

0. 5. 9. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 5. 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Mellini ed altri 5. 10.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Intervento del magistrato nel giudizio).

1. Il magistrato il cui provvedimento o comportamento lesivo è dedotto in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il giudice deve dargli comunicazione del procedimento almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La sentenza pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7, né nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Intervento del magistrato nel giudizio).

1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio, con le parole: Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento od omissione sia dedotto in giudizio o che abbia fatto parte del collegio cui i fatti stessi siano dedotti in giudizio come causa del danno di cui si richiede il risarcimento.

6. 1.

Mellini, Vesce, Rutelli, Aglietta, Teodori, Zevi, Pannella, Calderisi.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio *con le parole:* Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento è dedotto in giudizio quale causa del danno di cui si chiede il risarcimento.

6. 2.

Mellini, Aglietta, Pannella, Calderisi, Rutelli, Teodori, Vesce.

All'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: rileva *con le parole:* è dedotto.

6. 3.

Mellini, Aglietta, D'Amato, Vesce, Teodori, Rutelli, Pannella.

All'articolo 6, al comma 1, sostituire, in fine, le parole: almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza *con le parole:* almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima udienza.

6. 4.

Mellini, Teodori, Aglietta, Vesce, Rutelli, Calderisi.

All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il giudicato intervenuto nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dello Stato non è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa se questi non è intervenuto nel giudizio.

6. 5.

Mellini, D'Amato, Zevi, Teodori, Calderisi, Pannella, Rutelli, Vesce.

All'articolo 6, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio.

6. 7.

Rizzo.

All'articolo 6, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: Non fa stato nel procedimento disciplinare.

6. 6.

Mellini, Aglietta, Vesce, Rutelli, Zevi, Teodori, D'Amato, Pannella, Calderisi.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, dichiaro inammissibile l'emendamento 6. 6.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore.* Mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 6. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 6. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 6. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 6. 4.

MAURO MELLINI. L'articolo 163-bis del codice di procedura civile stabilisce in trenta giorni il termine di comparizione in tribunale.

Quando si cita la parte dell'Avvocatura dello Stato, che ha sede nella stessa corte d'appello, stanti i termini di trenta giorni, la parte che cita a giudizio dispone di dieci giorni per iscrivere a ruolo; rimangono, così, venti giorni. Il presidente deve esaminare la causa e co-

municare al magistrato la notizia del procedimento. Tutto questo richiederà alcuni giorni e alcuni giorni saranno necessari anche affinché il provvedimento arrivi sul tavolo del presidente.

Quanto al magistrato interessato, il Senato lo ha pudicamente indicato con l'espressione « il magistrato, il cui comportamento, atto o provvedimento rileva ». Mi viene in mente la delicatezza con la quale, nel testo della legge sull'aborto, si parlava del personaggio « di cui rileva », quello che doveva convincere la donna a non abortire. Anch'egli non poteva essere chiamato in causa.

Tornando all'argomento principale, si potrebbe verificare l'impossibilità di tenere la prima udienza: non si tratta di concedere meno tempo al magistrato, ma di consentire seriamente che si disponga del tempo materiale necessario a tutti gli adempimenti.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Ribadisco il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 6. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 6. 5.

ALDO RIZZO. Chiedo che sia posto in votazione il mio emendamento 6. 7 prima di quello dell'onorevole Mellini ed altri 6. 5, in quanto credo che quest'ultimo sia più vicino al testo licenziato dal Senato.

Col mio emendamento si esclude che la decisione possa fare stato nel giudizio di rivalsa anche se il magistrato è intervenuto nel giudizio; nell'emendamento Mellini ed altri 6. 5 si propone soltanto che la formula « fa stato » del testo dell'articolo sia sostituita con quella « è opponibile ».

Pertanto, ritengo il mio emendamento più lontano dal testo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. L'emendamento Mellini ed altri 6. 5 è interamente sostitutivo e, come tale, è da considerarsi più lontano dal testo.

ALDO RIZZO. Desidero svolgere qualche considerazione di merito.

L'emendamento Mellini ed altri consente che, nel giudizio di rivalsa, il giudicato sia opponibile al magistrato quando questi sia intervenuto nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dello Stato. La modifica da me proposta tende ad escludere che il giudicato possa avere effetti nel giudizio di rivalsa anche nell'ipotesi in cui il magistrato sia intervenuto nel giudizio.

Il mio emendamento, pertanto, rispetto a quello dell'onorevole Mellini risulta essere più lontano dal testo del Senato, e come tale, quindi, deve essere votato per primo.

Al primo comma dell'articolo 6 del testo votato dalla Camera era detto che il magistrato può operare l'intervento adesivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile, ed al secondo comma affermare che la sentenza pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa.

Il primo comma del testo licenziato dal Senato conferma, sostanzialmente, quello approvato dalla Camera, ma al secondo comma prevede che la decisione pronunciata nel giudizio contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa solo se il magistrato non è intervenuto volontariamente. Dunque, se il magistrato è intervenuto volontariamente, ha operato l'intervento adesivo, la sentenza fa stato nei suoi confronti.

È evidente che ci troviamo di fronte ad una aberrazione giuridica, poiché l'interveniente *ad adiuvandum*, in base all'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, non acquista la figura di parte processuale.

La posizione di colui che interviene *ad adiuvandum* è supportata a quella della parte *adiuvata*: l'interveniente non può proporre domande autonome nei con-

fronti delle parti le cui domande o eccezioni costituiscono il limite entro il quale può operare nel processo. Inoltre, l'interveniente non può impugnare in via autonoma la sentenza che è stata emessa. Può soltanto proporre impugnazione per la parte della sentenza che ha escluso la possibilità del suo intervento. Se questi sono limitati poteri dell'interveniente, mi chiedo come sia possibile sancire che questi, sebbene nel corso del procedimento sia stato in posizione subordinata rispetto alle parti, possa subire le conseguenze della decisione, senza che abbia potuto proporre domande o eccezioni proprie, o impugnare la decisione. È questa la ragione per la quale chiedo che venga soppresso l'inciso « se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione, onorevole Rizzo, è stata a lungo discussa alla Camera, sia in sede di Comitato ristretto, sia in Commissione, ed è prevalsa la tesi che la sentenza pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non dovesse far stato nel giudizio di rivalsa. Ma al Senato, eminenti colleghi, insigni professori ed avvocati hanno invece dimostrato come sia pacifico, in dottrina, che anche per l'interveniente volontario la decisione possa far stato nel giudizio di rivalsa.

Per la verità, allorché della questione si discusse nuovamente nell'Assemblea del Senato, io stesso invitai i proponenti di questa modifica a considerare l'opportunità di non modificare il testo approvato dalla Camera. Mi fu fatto osservare, però, che non era possibile derogare da quanto previsto in dottrina, poiché il magistrato che avesse inteso mantenere la propria assoluta libertà nella causa di rivalsa avrebbe potuto astenersi dall'intervenire motivando le sue ragioni all'Avvocatura dello Stato. Qualora, invece, avesse deciso diversamente, sarebbero valse le disposizioni previste dalla procedura civile, secondo la quale, anche in questo caso, la sentenza fa stato nei confronti dell'interveniente volontario. Per tali ragioni, fu adottata la formulazione attuale, e ri-

tengo che modificarla adesso potrebbe comportare qualche difficoltà. Ma questa, ovviamente, è un'osservazione del tutto personale, dal momento che i due rami del Parlamento possono decidere in modo autonomo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Ho già avuto modo di dire che giudicavo sistematicamente corretta la modifica introdotta dal Senato, anche se nella realtà può forse produrre un effetto negativo, cioè quello di scoraggiare i magistrati ad intervenire nel procedimento.

Ribadisco, comunque, l'opportunità di non modificare il testo del Senato, ed esprimo quindi parere contrario sull'emendamento Rizzo 6. 7.

PRESIDENTE. Torno a ribadire, circa l'ordine di votazione degli emendamenti, che quello a firma dell'onorevole Mellini ed altri, essendo interamente sostitutivo, deve precedere l'emendamento del collega Rizzo.

ALDO RIZZO. Desidero che questa sua decisione risulti a verbale, signor presidente.

MAURO MELLINI. Dichiaro di dissentire totalmente dalle argomentazioni del collega Rizzo, ma devo riconoscere che egli ha ragione quando sostiene che, rispetto al testo del Senato, il suo emendamento è più lontano del mio, in quanto attiene alla sostanza e non alla forma. Con l'articolo 6 prevediamo, per il magistrato, una mera facoltà di intervento, ai sensi del disposto del secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. E ciò non è condivisibile, a mio avviso, poiché in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione obiettiva che non è certo riconducibile a quella prevista dal suddetto articolo. Si tratta, infatti, di un intervento *litis consortile* facoltativo che è tale non per la parte che dovrebbe provocarlo attraverso la citazione, ma in virtù dell'intervento del giudice.

Quanto all'opponibilità, affermare che « il giudicato non è opponibile » significa dire che ciò che ha fatto stato nei confronti dello Stato non può essere contestato al magistrato che può sempre dire: « hai fatto male a pagare perché non eri tenuto a farlo! ».

Il concetto di « opponibilità del giudicato » rispetto a quello di fare stato, indicato dal Senato, ha un significato più ampio. Qui, invece, l'opponibilità è limitata soltanto a quella parte della pronuncia nei confronti dello Stato che può essere riferita al giudizio (in relazione ai rapporti particolari garantiti dalla legge nei confronti del giudicato stesso). A mio avviso, insomma, l'opponibilità del giudicato discende dalla particolarità di un intervento che non è propriamente *adiuvandum*.

ALDO RIZZO. Ribadisco le considerazioni già espresse in precedenza. Stiamo procedendo alla votazione dell'emendamento Mellini ed altri e non di quello da me proposto. Ritengo che quest'ultimo andava messo in votazione per primo, in quanto più lontano rispetto al testo del Senato. Per tale motivo contesto formalmente la decisione assunta dalla presidenza.

Per quanto concerne l'emendamento Mellini ed altri, concordo con la valutazione secondo la quale la dizione proposta fa riferimento ad un ambito di efficacia più limitato, in quanto l'emendamento prevede che la sentenza sia « opponibile » e non già che faccia « stato ». Rimane, tuttavia, la grave violazione del diritto di difesa, che a questo punto sento il dovere di denunciare. L'interveniente adesivo, infatti, non è messo in grado di difendersi, se non nei limiti della strategia processuale scelta dalla parte *adiuvata*. Il fatto che si configuri l'opponibilità della decisione in sede di giudizio di rivalsa soltanto perché il magistrato ha

operato un intervento adesivo implica, infatti, una grave violazione del diritto di difesa.

Per tali ragioni dichiaro di non essere favorevole all'accogliimento dell'emendamento presentato dall'onorevole Mellini.

BRUNO FRACCHIA. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sull'emendamento 6. 5. Intendo rilevare, comunque, che tale emendamento non può considerarsi sostitutivo anche dell'inciso: « Non fa stato nel procedimento disciplinare », che costituisce un principio accolto da entrambi i rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 6. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 6. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ALDO RIZZO. Dichiaro di astenermi sulla votazione dell'articolo 6 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani alle 8,30.

La seduta termina alle 22,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO